
Lemanik Invest SA

Direttiva LRD

Modalità di applicazione degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	DISPOSIZIONI GENERALI	3
3	LIMITAZIONE DELLA CLIENTELA	4
4	RIPARTIZIONI INTERNE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ	4
4.1	Responsabile della relazione	4
4.2	Funzione Compliance	5
4.3	Direzione	6
5	CONTRAENTE	6
5.1	Statuto dell'investimento collettivo di capitale	6
5.2	Documenti di identificazione	6
5.3	Documenti dell'ICC	7
6	ACCERTAMENTO DELL' AVENTE DIRITTO ECONOMICO SU PERSONE GIURIDICHE E SOCIETÀ DI PERSONE ATTIVE SUL PIANO OPERATIVO NONCHE SUI VALORI PATRIMONIALI	8
7	OBBLIGHI IN CASO DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO DI DENARO	8
7.1	Obbligo di comunicazione (art. 9 LRD)	8
7.2	Diritto di comunicazione	8
8	PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E REVOCA DEL MANDATO	9
8.1	Competenze	9
8.2	Costituzione dell'incarto	9
8.3	Conservazione dei vari documenti	9

1 INTRODUZIONE

1. La presente direttiva (in seguito "Direttiva") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione (in seguito "CdA") di Lemanik Invest SA (nel seguito "LEM" oppure "Società") in applicazione dell'articolo 26 dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA; RS 955.033.0), nella versione di volta in volta applicabile.
2. Essa precisa le modalità di applicazione presso LEM degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e completa - risp. implementa - la legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) nonché la prefata ORD- FINMA (in seguito indicate congiuntamente anche come "Regolamentazione antiriciclaggio"), nelle versioni di volta in volta applicabili.

La Direttiva, quindi, non deroga all'anzidetta Regolamentazione antiriciclaggio che resta applicabile, segnatamente per le questioni di dettaglio e/o situazioni particolari che non dovessero essere indicate nella Direttiva, come ad esempio il divieto per la Società di avviare relazioni di affari proibite, rispettivamente di accettare di gestire valori patrimoniali proibiti ai sensi degli artt. 7-8 ORD-FINMA.
3. Tranne dove diversamente espresso, nella presente Direttiva la forma singolare comprende anche quella plurale, la forma maschile comprende anche quella femminile e viceversa.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

4. La Società esercita la sua attività conformemente all'art. 2 Statuto e all'art. 7 Regolamento di Organizzazione (in seguito "ROG").

In tali disposti viene indicato specificatamente che LEM effettua:

 - la gestione di investimenti collettivi di capitali esteri localizzati in Lussemburgo (segnatamente UCITS e/o fondi alternativi AIFMD);
 - l'offerta di investimenti collettivi di capitale ad investitori qualificati ai sensi della legge svizzera.
5. L'attività di assunzione di mandati, limitatamente ai mandati di gestione e/o di *advisory* (questi ultimi solo nell'evenienza in cui vi sia la possibilità di impartire gli ordini), soggiace alla LRD.
6. In generale l'attività di distribuzione di investimenti collettivi di capitale non soggiace di per sé, quindi, se svolta nell'ambito di una società di mera distribuzione, agli obblighi antiriciclaggio (cfr. in tal senso l'art. 2 cpv. 3 lit. d LRD [lett. abrogata a far tempo dal 1.1.2006]).

Tuttavia, nella misura in cui un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LIsFi (in seguito "Asset manager") dovesse distribuire delle quote di investimenti collettivi di capitale, la LRD trova applicazione (art. 2 cpv. 2 let. bbis LRD).

In questo contesto, il distributore di un fondo deve firmare un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo, la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o la SICAF, rispettivamente con il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, nel quale è esplicitato che le sottoscrizioni per il fondo sono direttamente trasmesse dal cliente/investitore del fondo al fondo stesso o alla sua società di gestione (in seguito "Management company"). In una tale fattispecie gli obblighi antiriciclaggio nei confronti degli investitori sono assunti direttamente dall'investimento collettivo di capitale/dal fondo o dalla società di gestione.

7. Tutti i collaboratori di LEM (intesi come dipendenti, direttori e membri del Consiglio di Amministrazione), sono direttamente responsabili per il rispetto della presente Direttiva e dell'ossequio della Regolamentazione antiriciclaggio.

In presenza di dubbi interpretativi o di informazioni sulle relazioni o le transazioni, i suddetti collaboratori si devono rivolgere subito alla Funzione Compliance.

3 LIMITAZIONE DELLA CLIENTELA

8. La Società accetta mandati di gestione unicamente da parte di investimenti collettivi di capitale che sottostanno a una duplice vigilanza antiriciclaggio e prudenziale da parte di istituzioni statali o private che offrono sufficienti garanzie.

4 RIPARTIZIONI INTERNE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

9. I compiti e le responsabilità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono ripartiti fra le seguenti tre istanze:

- il Responsabile della relazione;
- la Funzione Compliance;
- la Direzione (in seguito "Direzione").

4.1 Responsabile della relazione

10. Il Responsabile della relazione è in contatto con la clientela.

Egli assume la responsabilità del rispetto della Regolamentazione antiriciclaggio e della presente Direttiva.

Egli è in particolare incaricato di:

- raccogliere le informazioni, preparare la documentazione, sottoporre alla Funzione Compliance (come definito più sotto al § 5.2) la documentazione di una nuova relazione d'affari e assicurare il rispetto della procedura di approvazione, rispettivamente della rottura della relazione d'affari;
- assicurare il monitoraggio delle relazioni d'affari e la tenuta a giorno della documentazione.

4.2 Funzione Compliance

11. La Funzione Compliance:

- fornisce il sostegno e i consigli necessari ai Responsabili delle relazioni e alla Direzione nell'applicazione della presente Direttiva, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità;
- pianifica la formazione del personale della Società;
- organizza la conservazione dei documenti relativi all'attuazione della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- procede a dei controlli regolari dell'attività del Responsabile della relazione e della tenuta della documentazione;
- redige un preavviso all'attenzione della Direzione relativamente a domande concernenti l'avvio delle relazioni d'affari;
- tiene a giorno la lista delle relazioni d'affari sottoposte alla LRD;
- propone alla Direzione le modifiche da apportare alla presente Direttiva;
- svolge, tenendo conto del settore d'attività e del tipo di relazioni d'affari gestite, un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando in particolare la sede o il domicilio del cliente, il segmento del cliente, nonché i prodotti e i servizi offerti. L'analisi dei rischi è approvata dalla Direzione o dal CdA ed è aggiornata periodicamente;
- rende conto trimestralmente della sua attività alla Direzione, sottoponendo alla medesima un rapporto scritto sui risultati essenziali delle verifiche effettuate, sulle sue principali attività durante il periodo e sulle conclusioni che ne derivano.

12. Qualora LEM, sotto la sua responsabilità, decida di far capo a *partner* specializzati per assicurare in modo indipendente e durevole la funzione Compliance, l'attribuzione avviene sulla scorta di un contratto in forma scritta nel quale sono regolati i rispettivi diritti ed obblighi ed in conformità a quanto previsto nel separato ROG.

4.3 Direzione

13. La Direzione esercita la sorveglianza principale sull'insieme della Regolamentazione antiriciclaggio nonché sulla Direttiva.
14. In particolare, è incaricata di:
 - ricoprire il ruolo di interlocutore con la FINMA, la società di audit di LEM e le autorità incaricate della lotta contra il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
 - proporre l'avviamento o la revoca delle relazioni d'affari al CdA;
 - assicurare la corretta costituzione dell'incarto relative alla clientela nonché l'aggiornamento del medesimo;
 - approvare e aggiornata periodicamente l'analisi dei rischi nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo svolta dalla Funzione Compliance (nella misura in cui non avvenga ad opera del CdA);
 - decidere eventuali modifiche della Direttiva, da sottoporre al CdA.

5 CONTRAENTE

5.1 Statuto dell'investimento collettivo di capitale

15. A dipendenza dello statuto dell'investimento collettivo di capitale (in seguito "ICC"), il contraente può essere:
 - l'ICC stesso (se ha personalità giuridica e se il diritto applicabile prevede che sia lo stesso ICC a dover conferire il mandante di gestione a LEM);
 - la *Management company* dell'ICC (se l'ICC non ha la personalità giuridica e/o il diritto applicabile allo stesso impone che il mandato sia conferito dalla *Management company*).

5.2 Documenti di identificazione

16. In generale la Società deve documentare in modo sufficiente e comprensibile lo svolgimento della procedura di identificazione della controparte (e di accertamento dell'avente diritto economico su persone giuridiche e Società di persone attive sul piano operativo nonché sui valori patrimoniali; vedasi al riguardo anche quanto indicate all'art. 6 che segue).
17. L'identificazione del contraente è fatta mediante richiesta dei seguenti documenti:
 - Documenti comprovanti l'esistenza del contraente, come ad esempio:
 - estratto del registro di commercio o di un registro equivalente, o

- estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di sorveglianza o dalle autorità del registro di commercio;
 - estratto scritto tratto da liste e banche dati affidabili e amministrato privatamente.
 - Documenti comprovanti l'esistenza della/e persona/e fisica/che che agisce/scono per il contraente, segnatamente:
 - visione e copia del passaporto o di un altro documento di legittimazione ufficiale,
 - visione e copia del Registro dei poteri di firma.
 - Documenti a comprova che la/e persona/e fisica/che e/sono abilitata/e a rappresentare il contraente, precipuamente:
 - registro dei poteri di firma, o
18. decisione del consiglio di amministrazione del contraente. Il Responsabile della relazione è tenuto a procurarsi lui stesso l'estratto scritto tratto da una banca dati o da una lista. Gli altri documenti li può ricevere in originale o in copia autenticata.
- Dopo aver verificato l'identità del contraente, il Responsabile della relazione fotocopierà i documenti originali, sui quali annota "copia conforme" (oppure "visto l'originale"), la data, la sua identità e la sua firma.
19. Al momento dell'identificazione, l'estratto del registro di commercio così come l'estratto della lista o della banca dati non devono risalire a più di 12 mesi e devono riflettere la situazione attuale.
20. Il Responsabile della relazione formalizza le informazioni relative all'identità del contraente in una nota scritta conservata nell'incarto alla quale allega il documento servito alla verifica dell'identità del contraente.
21. L'identificazione è effettuata prima dell'accettazione formale del mandato.

5.3 Documenti dell'ICC

22. Per ogni ICC gestito, LEM deposita nell'incarto:
- copia degli statuti o del regolamento;
 - copia del prospetto;
 - copie di eventuali altri documenti che definiscono la politica d'investimento;
 - corrispondenza e rapporti di visita o di incontri con la Management Company, l'ICC o altri intervenienti.

6 ACCERTAMENTO DELL' AVENTE DIRITTO ECONOMICO SU PERSONE GIURIDICHE E SOCIETÀ DI PERSONE ATTIVE SUL PIANO OPERATIVO NONCHE SUI VALORI PATRIMONIALI

23. In considerazione dello statuto e della natura giuridica delle controparti ammesse, segnatamente gli ICC di cui sopra, la Società rinuncia a identificare gli investitori degli ICC e rinuncia a procedere all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali dell'ICC (cfr. art. 41 ORD-FINMA, nella versione di volta in volta in vigore).

7 OBBLIGHI IN CASO DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO DI DENARO

7.1 Obbligo di comunicazione (art. 9 LRD)

24. Se la Società:

- a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
- o sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP42,
 - o provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
 - o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
 - o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
- b) interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c) alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lett. d della LRD sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (MROS).

La Direzione Generale è responsabile per la decisione di comunicazione.

7.2 Diritto di comunicazione

25. Se la Società non ha sospetti fondati, ma le sue osservazioni le permettono di concludere che determinati valori patrimoniali potrebbero provenire da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure venir destinati al finanziamento del terrorismo, può comunicare le sue osservazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

26. La Direzione Generale è responsabile per la decisione di comunicazione.

8 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E REVOCA DEL MANDATO

8.1 Competenze

27. L'accettazione rispettivamente la revoca di mandati di gestione di ICC è di competenza del Consiglio d'amministrazione, che decide su proposta della Direzione (cfr. art. 12 cpv. 2 cifra 17 ROG).

8.2 Costituzione dell'incarto

28. La Direzione è responsabile della costituzione e dell'aggiornamento dell'incarto per ogni ICC, il quale incarto *deve* comprendere i seguenti documenti:

- documenti d'identificazione ai sensi dell'art. 4.2 di cui sopra;
- documenti del fondo ai sensi del soprastante art. 4.3;
- documenti contrattuali;
- note interne sulla scelta degli investimenti o disinvestimenti posti in essere per l'ICC risp. su delega ricevuta dalla *Management company*.

8.3 Conservazione dei vari documenti

29. La tenuta dell'incarto è posta sotto la responsabilità della Funzione Compliance.

30. Tutti i documenti sono conservati 10 anni a partire:

- dalla cessazione della relazione contrattuale (per i documenti di base e i documenti contrattuali);
- dall'operazione (per i documenti riferiti a singole operazioni).


La presente Direttiva è stata approvata dal CdA nella seduta del 15 dicembre 2021, ed entra in vigore in pari data.

Essa sostituisce ogni e qualsiasi disposizione, regolamento o direttiva precedentemente in vigore.

Qualsiasi modifica della Direttiva è di esclusiva competenza del CdA.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Un altro membro:

